

Irreperibilità del dipendente malato e abuso dell'auto aziendale

Cass. 13 gennaio 2015 n. 344

È configurabile il giustificato motivo soggettivo di licenziamento ai danni del dipendente in malattia che si sottrae alle fasce orario di reperibilità, mentre il veicolo aziendale concessogli a titolo di *benefit* risulta in circolazione durante il periodo di assenza dal servizio per la patologia denunciata, configurando così un abuso del mezzo e un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali di buona fede e diligenza ex artt. 2104 e 2110 cod. civ.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha giudicato legittimo il licenziamento per il lavoratore che assente dal lavoro utilizzi l'auto aziendale quale *benefit* per effettuare lunghi tragitti.

I giudici di legittimità hanno, *in primis*, sottolineato il notevole inadempimento del dipendente, l'autenticità della cui malattia non poteva essere verificata poiché il medesimo non si faceva trovare nelle fasce di reperibilità; corretta, inoltre, la riqualificazione dei giudici di merito da giusta causa a giustificato motivo soggettivo di licenziamento: ha pesato, infatti, la "*ripetuta indulgenza*" del datore di lavoro nei confronti delle mancanze del lavoratore.

L'uso abnorme del *benefit* si configura allo stesso modo anche qualora, come nel caso di specie, il veicolo sia stato utilizzato dalla moglie del beneficiario: è pertanto corretto sanzionare tale uso promiscuo.